

**30 giugno 2021****Oggetto: Determinazione corrispettivi per l'utenza 2021 dei comuni del Bacino Venezia in tariffa puntuale TARIP****Premesso**

- quanto disposto all'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;
- che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...];

Considerata

- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019 e s.m.i con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e in particolare l'art. 5 che regola la determinazione dei corrispettivi per l'utenza e l'art. 6 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamato

- l'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di poter prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo del tributo TARI, tenendo conto nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto

- il Decreto-Legge n. 41 del 22.03.2021 convertito con modificazioni con Legge 69 del 21.05.21 (cosiddetto decreto Sostegni) secondo cui ai sensi dell'art. 30: "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano*



economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile [..]."

Richiamata

- la deliberazione di Assemblea di Bacino n 5 del 14.06.2021, con cui sono stati validati, in esecuzione della Deliberazione Arera n. 443/2019 come integrata dalle Deliberazioni n. 102/2020, 158/2020 e 238/2020, 493/2020, i PEF rettificati 2020 e i PEF 2021 in applicazione dell'MTR ARERA dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A dei 45 Comuni del bacino Venezia;

Considerato

- che 17 Comuni del Bacino Venezia (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Marcon, Meolo, Mira, Mirano, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Stra, Vigonovo), tutti serviti dal gestore Veritas S.p.A., hanno adottato la tariffa a corrispettivo (TARIP) per il finanziamento dei costi del servizio rifiuti, ai sensi del predetto art. 1 comma 668 della Legge 147/2013;
- che i Consigli comunali dei richiamati comuni hanno provveduto ad adottare ed aggiornare l'apposito Regolamento Tarip che fissa gli elementi "strutturali" della tariffa, quali ad es.:
 - Il presupposto oggettivo;
 - I soggetti obbligati e i soggetti responsabili;
 - Le esclusioni e le riduzioni;
 - Gli obblighi di dichiarazione;
 - Le disposizioni in materia di accertamento e riscossione.
- che sulla base degli elementi strutturali definiti dal regolamento comunale è necessario procedere annualmente alla determinazione dei livelli di imposizione tariffaria da applicare all'utenza, a integrale copertura dei costi del servizio risultanti dal piano economico-finanziario dell'esercizio;

Richiamati inoltre

- la Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 (art. 3 comma 6 lett. e), che riserva ai Consigli di Bacino il compito di determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza, che presuppone anche l'approvazione del piano finanziario del servizio che quantifica il fabbisogno finanziario annuo da coprire con la tariffa;
- la "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia" (Convenzione), sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012);
- l'art.9 co. 2 della Convenzione che attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine a:
 - lett. j) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse;

Considerato

- che con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 16.03.2017 è stato approvato lo Schema standard dei valori della Tariffa TARIP, successivamente aggiornato secondo un percorso di omogeneizzazione ed adeguamento alle modifiche regolamentari e alle effettive modalità di applicazione della tariffazione puntuale;
- che i Comuni, su proposta del gestore ed in stretto coordinamento con il Consiglio di Bacino, redigono la proposta di delibera di adozione del Piano, redatto secondo lo Schema standard dei valori della Tariffa TARIP per un importo corrispondente al valore complessivo del PEF 2021 come validato dall'Assemblea di bacino con la sovra citata deliberazione n. 5 del 14 giugno 2021, al netto delle poste rettificative dei costi ai sensi del punto 1.4 della Determinazione Arera 2/2020, ovvero Miur, sanzioni, extraggettiti, confluite al punto 4.5 dell'Appendice 1 della Deliberazione n. 443/2019 di Arera, aggiornato per la manovra tariffaria prendendo come importo di confronto l'importo 2019 del PEF old (T a-1) effettivamente applicato all'utenza e al netto del fuori perimetro (Appendice 1 _ 2021_MT);
- che l'importo del 2021 applicato all'utenza può assumere un incremento massimo del 6,6% rispetto a quanto effettivamente tariffato nel 2019, rinviando ad esercizi successivi eventuali conguagli per costi extra cap;
- che l'importo del 2021 tiene conto anche delle manovre tariffarie assunte sul PEF 2020, ovvero al netto delle poste rettificative dei costi ai sensi del punto 1.4 della Determinazione Arera 2/2020, ovvero Miur, sanzioni, extraggettiti nonché la quota parte del fondo funzioni enti locali, previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e dall'art. 39 del D.L. 104/2020 convertiti in legge con modificazioni ed integrazioni, nei limiti degli importi massimi stabiliti dalla Tabella 1 dell'Allegato 3 al DM 3 novembre 2020 n. 212342 ai sensi della Faq N. 36 del MEF sul tema in oggetto che prevede l'utilizzo del Fondo Funzioni anche a copertura del conguaglio del 2020;
- che anche per il 2020 tali importi sono confluiti al punto 4.5 dell'Appendice 1 della Deliberazione n. 443/2019 di Arera, aggiornato per la manovra tariffaria prendendo come importo di confronto l'importo 2019 del PEF old (T a-1) effettivamente applicato all'utenza e al netto del fuori perimetro (Appendice 1 _ 2020_MT)
- per detti Comuni l'iter deliberativo si perfeziona solo con l'atto dell'Assemblea di Bacino che recepisce i singoli PEF 2020 e 2021 adeguati per la manovra tariffaria (Appendice 1 _ 2020_MT ed Appendice 1 _ 2021_MT) ed i piani tariffari comunali adottati dai Consigli comunali su proposta del rispettivo gestore determinando i corrispettivi all'utenza per il 2021, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e variabile (TF e TV) come risultante dall'applicazione del nuovo MTR;

Richiamato

- l'art. 5 della deliberazione n. 443/2019 ed in particolare:
 - il comma 1 che prevede che *In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:*
 - *l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;*
 - *i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.*
 - il comma 2 che prevede che *Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia*



trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

Ritenuto

- che per ciascun Comune del Bacino in regime TARIP spetta quindi all'Assemblea di Bacino, nel rispetto degli elementi strutturali della tariffa fissati dall'apposito Regolamento comunale, determinare annualmente il Piano tariffario del servizio rifiuti per singola tipologia di utenza e per singola frazione di rifiuto conferito, che determina il livello di imposizione tariffaria applicata, nonché il sottostante Piano economico-finanziario dei costi del servizio;
- che nella determinazione del Piano tariffario per singola tipologia di utenza e per singola frazione di rifiuto conferito nei singoli Comuni, l'Assemblea di Bacino recepisce di norma i contenuti della delibera dei rispettivi Consigli comunali di adozione dei predetti valori tariffari, salvo verifica della loro compatibilità con le norme vigenti e della loro idoneità a finanziare il costo complessivo dei relativi PEF e in funzione di un percorso di verifica ed omogeneizzazione dei costi applicati dal gestore nei differenti comuni;

Considerato

- che a seguito di alcune interlocuzioni con i Comuni di Dolo e Mirano passati rispettivamente al sistema di tariffazione a corrispettivo TARIP negli anni 2019 e 2020, con applicazione del metodo transitorio e vista la competenza del Consiglio di Bacino nell'ambito della tariffazione a corrispettivo presso i Comuni del bacino, è stata indicazione al gestore di continuare con tale modalità anche nell'esercizio 2021 (nota prot. 732 del 24 giugno 2021), poiché l'urgenza dei tempi previsti per l'approvazione delle tariffe, entro il 30/06/2021, nonché la necessità di piena applicazione del nuovo sistema di calcolo del PEF rifiuti secondo le indicazioni di ARERA, compreso l'impatto sulla ripartizione tra la quota fissa e la variabile, TV e TF, rendono non opportuno l'avvio del sistema di tariffazione puntuale puro senza il tempo di un'accurata simulazione dell'effetto sulla tariffazione all'utenza in un momento tanto particolare quale quello dovuto alla pandemia e relative restrizioni.

Rilevato

- che sono state assunte dai rispettivi Consigli Comunali le delibere di adozione del Piano Tariffario TARIP 2021 del servizio gestione rifiuti presso i 17 Comuni del Bacino in regime TARIP;
- che le Tariffe TARIP adottate dai predetti Comuni sono stati redatti in conformità con la normativa che ne disciplina la predisposizione e secondo i modelli standard di Piano tariffario stabiliti dal Consiglio di Bacino,
- che è pertanto possibile procedere, in recepimento delle omologhe delibere adottate dai rispettivi Organi deliberanti su proposta del gestore Veritas S.p.A., alla formale determinazione dei corrispettivi all'utenza da parte dell'Assemblea di Bacino dell'esercizio 2021 dei Comuni del Bacino che applicano la tariffa puntuale TARIP: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Marcon, Meolo, Mira, Mirano, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Stra, Vigonovo sulla base dei PEF 2020 e 2021 adeguati alla manovra tariffaria assunta per ogni ambito tariffario comunale come sopra descritta;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;



Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di validare, in recepimento delle omologhe delibere adottate dai rispettivi Consigli comunali, i singoli PEF 2020 e 2021 adeguati per la manovra tariffaria (Appendice 1 _ 2020_MT ed Appendice 1 _ 2021_MT) ed i conseguenti piani tariffari comunali, determinando i corrispettivi all'utenza per il 2021, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e variabile (TF e TV) come risultante dall'applicazione del nuovo MTR 2021 per i seguenti Comuni che applicano la tariffa puntuale TARIP:

Campagna Lupia (all. 1), Campolongo Maggiore (all. 2), Camponogara (all. 3), Dolo (all. 4); Fiesse d'Artico (all. 5), Fossalta di Piave (all. 6), Fossò (all. 7), Marcon (all. 8), Meolo (all. 9), Mira (all. 10), Mirano (all. 11); Quarto d'Altino (all. 12), Salzano (all. 13), San Donà di Piave (all. 14), Santa Maria di Sala (all. 15), Stra (all. 16), Vigonovo (all. 17);

- 2) di dare mandato al Direttore di trasmettere ai comuni interessati la presente deliberazione, i corrispondenti "Piani Economico Finanziari (PEF) 2020 e 2021 adeguati ed i Piani Tariffari TARIP dell'esercizio 2021 del servizio rifiuti" a ciascuno dei Comuni di cui al punto 1), al gestore e ad Arera per attestare il regolare completamento del processo deliberativo, anche in esecuzione della deliberazione n. 5 del 14 giugno 2021.
- 3) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.